

DETERMINAZIONE

Determinazione n. 15/2013

Prot. n. 32329

Tit. 1.10.21/581

del 01/08/2013

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA LA SOCIETA' XXXXX E VODAFONE
OMNITEL

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;



VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l’istanza depositata in data 11 ottobre 2011 (titolo n. 1.10.21/581), con la quale la società XXXXX, con sede legale nel Comune di XXX, rappresentata dall’associazione Forum ed elettivamente domiciliata presso la sede di questa, nel Comune di XXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell’Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con la società Vodafone Omnitel , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede amministrativa nel Comune di XXX, rappresentata dall’avv. Pellegrin ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, nel Comune di XXX, relativamente all’utenza telefonica n. 000;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 34981/2012);

VISTA la memoria autorizzata di Vodafone Omnitel (prot. 41391/2012);

VISTO il provvedimento di archiviazione parziale per inammissibilità, in relazione alle utenze n. 051.780847 e 051.6064985 (prot. 23598/2012);

VISTI gli ulteriori atti del procedimento;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione della controversia la società XXXXX (di seguito, XXXXX) deduce quanto segue: di aver stipulato con Vodafone Omnitel (di seguito, Vodafone) un contratto di somministrazione del servizio telefonico e adsl, con linea fax e POS, sull’utenza telefonica 000 e su altre utenze; che in data 3 febbraio 2010 Vodafone, previa positiva verifica di fattibilità, installava la Vodafone Station nel punto vendita sito nel Comune di XXX; che l’attivazione dell’utenza non andava a buon fine; di aver presentato plurimi reclami, senza tuttavia che il servizio funzionasse; che solo nel mese di luglio 2010 iniziava a funzionare una SIM collegata alla key Vodafone; che alla fine di ottobre 2010 veniva richiesta la portabilità delle utenze a Telecom; che solo il 4 luglio 2011 l’utenza del punto vendita di XXX migrava a Telecom, riacquistando la somministrazione del servizio; che Vodafone proseguiva nella fatturazione anche successivamente alla portabilità dell’utenza. Per tali ragioni l’istante domanda: la dichiarazione di risoluzione contrattuale per grave inadempienza e colpa da parte di Vodafone; il riconoscimento



del danno subito per esclusiva colpa di Vodafone; la condanna di Vodafone: allo storno integrale della presunta morosità, con ritiro della pratica di recupero del credito a cura e spese dell'operatore; al pagamento a titolo di rimborso della fattura del 31 agosto 2010, di 5.000,00 euro; alla corresponsione di un indennizzo per cinquecentosedici giorni per mancata attivazione del POS; alla corresponsione di un indennizzo per cinquecentosedici giorni per mancata attivazione delle linee telefoniche e del servizio fax.

Vodafone, respingendo quanto dedotto e richiesto dalla controparte, eccepisce l'inammissibilità dell'istanza perché contenente richiesta di danni non imputati ad alcuna specifica disposizione contrattuale o normativa; perché non riportante il numero di utenza; perché il documento del 31 agosto 2010 è privo di valore giuridico e contabile, trattandosi di un mero documento unilaterale dell'utente nei confronti di Vodafone. Nel merito Vodafone deduce quanto segue: di aver stipulato con l'utente un contratto per la somministrazione del servizio telefonico e adsl sulle utenze telefoniche n. 000 e 000, previa importazione dal precedente operatore; che l'utenza telefonica n. 000 mai è stata oggetto di contratto e mai è quindi entrata nella propria gestione; che le utenze telefoniche n. 000 e 000 sono migrate a Telecom Italia (di seguito, Telecom); che la fatturazione relativa al periodo successivo al rientro in Telecom attiene ai servizi somministrati sulle utenze telefoniche n. 000 e 000.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento di definizione in oggetto è relativo alla sola utenza telefonica n. 000. Le utenze telefoniche n. 000 e 000 sono state infatti escluse a seguito del provvedimento di archiviazione parziale, adottato per violazione dell'art. 14, c. 1, all. A, del. 173/07/CONS (mancanza del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione). L'utenza telefonica n. 000 tuttavia non risulta essere stata oggetto di contratto né essere entrata nella gestione di Vodafone. Comprovano tale assunto molteplici elementi: il contratto, prodotto nella medesima versione da entrambe le parti, non cita tale utenza, nemmeno nella parte relativa alla portabilità; i documenti, depositati dall'istante, attestanti gli interventi tecnici fanno riferimento solo alle utenze telefoniche n. 000 e 000; tutte le fatture emesse e depositate da Vodafone non contemplano tale utenza; dall'integrazione istruttoria richiesta a Telecom non risulta che l'utenza sia stata nella gestione di Vodafone (prot. 31425/2013). Ciò premesso, l'istanza non può che essere rigettata considerando che nessuna responsabilità è ravvisabile a carico di Vodafone per un'utenza mai oggetto di



pattuizione negoziale con tale operatore e mai entrata nella sua gestione. Tale motivo assorbe ogni altra eccezione e deduzione avanzata da Vodafone. Le spese di procedura non vengono liquidate in ragione della totale soccombenza dell'istante.

DETERMINA QUANTO SEGUE

Si rigetta l'istanza presentata dalla società XXXXX, con sede legale nel Comune di XXX, rappresentata dall'associazione Forum ed elettivamente domiciliata presso la sede di questa, nel Comune di XXX (tit. 1.10.21/581).

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

La Responsabile del Servizio CORECOM
Dott.ssa Primarosa Fini